

Principio di eguaglianza
formale: Art. 3 Cost.; Divieto
di discriminazioni; Principio
di ragionevolezza

Diritto costituzionale speciale - Libertà

Art. 3 Cost.

- Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
- È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

La struttura dell'art. 3

- a) la pari dignità sociale dei cittadini;
- b) l'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge;
- c) una serie di divieti di discriminazione;
- d) l'obbligo della Repubblica per rimuovere le situazioni di fatto che impediscono l'effettivo godimento dei diritti.

L'eguaglianza nella storia

- Isonomia
- Eguale dignità
- Liberté, égalité, fraternité
- Equal protection clause

Carte internazionali

(nessun ordinamento difetta di un minimo di eguaglianza)

- Dich. univ. del 1948
 - «tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in libertà e diritti» (art. 1)
 - «tutti sono eguali dinanzi alla legge ed hanno diritto, senza alcuna discriminazione, a un'eguale tutela da parte della legge»
- La PIDCP prevede
 - L'eguaglianza nel godimento dei diritti da esso enunciati, «senza distinzione alcuna, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la religione, l'opinione politica o qualsiasi altra opinione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione» (art. 2).
- La PIDESC precisa che
 - «gli Stati parti del presente Patto si impegnano a garantire agli uomini e alle donne la parità giuridica nel godimento di tutti i diritti economici, sociali e culturali enunciati nel presente Patto». (art. 3)
- Art. 14 CEDU:
 - «il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione».

Il principio costituzionale di eguaglianza

- Costituisce un «criterio obiettivo che opera sulla disciplina dei rapporti nel senso di colpire quelle differenze di trattamento».
- Status unitario di cittadino, in virtù del quale ogni cittadino ha eguale capacità giuridica.
- Un vincolo ai poteri pubblici
- Un vincolo per il legislatore (solo per le cause indicate nell'art. 3, oppure estendibile anche oltre le cause ivi indicate?)
 - trattare in modo eguale situazioni eguali e in maniera diversa situazioni diverse, evitando in ogni caso distinzioni arbitrarie
- Vincolo al contenuto delle leggi

I divieti di discriminazione

- Controllo sulla *ragionevolezza* delle distinzioni
- Le singole fattispecie per le quali è vietata la discriminazione
- L'art. 21 della CDFUE
- Discriminazione diretta
- Discriminazione indiretta

Eguaglianza verso chi e fra chi?

- Il principio di eguaglianza può avere efficacia orizzontale (tra i cittadini)?
 - Sì, ma di norma quando lo prevede la Costituzione e quando si tratti di equilibrare situazioni che di fatto prevedono una disparità tra soggetti deboli

Il principio di ragionevolezza delle leggi

- Corte cost. 15/1960 «il principio di eguaglianza è violato anche quando la legge, senza un ragionevole motivo, faccia un trattamento diverso a cittadini che si trovano in situazione eguale».
- Dal principio di ragionevolezza deriva il giudizio sulla ragionevolezza delle leggi svolto dalla Corte cost. che si distingue in tre tipi:
 - 1) Il giudizio di ragionevolezza in senso stretto o **giudizio ternario**;
 - 2) il giudizio di **razionalità** della legge;
 - 3) Il **bilanciamento** degli interessi e dei diritti.

Giudizio ternario

«la norma A, della cui costituzionalità si dubita, è sospettata di incostituzionalità per contrasto con l'art. 3 Cost., ma tale contrasto è accertabile solo richiamando un *tertium comparationis*, vale a dire un'altra norma di legge ordinaria (norma B), rispetto alla quale si ritiene che la disposizione impugnata (la norma A), preveda un trattamento irragionevolmente svantaggioso, con violazione del principio di eguaglianza»
(Olivetti)

CASI: CC 138/2010; 146/2013; 236/2016.

Il giudizio di razionalità della legge

- Controllo sulla logicità o sulla non contraddittorietà della legge sia al suo interno, *intra legem*, sia nei rapporti con le altre norme che compongono un certo settore dell'ordinamento, *intra ius*.
- Controllo sulla coerenza della legge dal punto di vista della sua ratio
- Anacronismo legislativo

Bilanciamento

- Operazione che può avvenire **solo fra interessi di pari rango** (costituzionale)
- Usa il principio di **proporzionalità** (il diritto non può essere limitato nel suo nucleo duro).
 - Attenzione: la «proporzionalità» secondo corti common law è cosa diversa: giudizio in quattro step (legittimità, compatibilità, necessità, proporzionalità in senso stretto).
- NB1: nessun diritto può essere «tiranno» come affermato dalla Corte cost. nella sentenza ILVA n. 85/2013:
 - «tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere sempre “sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro” (sentenza n. 264 del 2012). Se così non fosse, si verificherebbe l’illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona»
- NB: il bilanciamento va fatto caso per caso